

ACCORDO TECNICO

per l'operatività del “Fondo di Credito per i Nuovi Nati”

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche della famiglia”, con sede in Roma, CAP 00187, via della Mercede n. 9, C.F. 80188230587 (di seguito “Dipartimento”), rappresentata dal Dott. Roberto Giovanni Marino

e

l'ABI - Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, CAP 00186, rappresentata dal Dott. Massimo Roccia

e

CONSAP S.P.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici (di seguito “CONSAP”) con sede in Roma, CAP 00198, Via Yser n. 14 - iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 04570621005, rappresentata dal Dott. Paolo Panarelli

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati” (di seguito “Fondo”);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2009, stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;
- con Decreto del Responsabile della Struttura di missione “Dipartimento per le politiche della famiglia” in data 21 ottobre 2009 è stata individuata CONSAP quale Gestore del Fondo;
- in data 5 novembre 2009 è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana, il Protocollo d'Intesa (di seguito “Protocollo”) che disciplina le modalità di adesione per l'erogazione di finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia del Fondo;
- in data 11 novembre 2009 è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e CONSAP il Disciplinare per la gestione del Fondo di credito ai nuovi nati (di seguito “Disciplinare”);
- nel Disciplinare e nel Protocollo è previsto che l'ABI, il Dipartimento e CONSAP, nella qualità di gestore del Fondo, sottoscrivano un apposito accordo tecnico che

disciplini gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra le Banche e gli Intermediari aderenti al Protocollo (di seguito “Finanziatori”) e CONSAP, nella suddetta qualità.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto dell'accordo)

1 L'accordo ha per oggetto la disciplina degli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti informatici e le procedure tra i Finanziatori e CONSAP per l'operatività del Fondo.

Art. 2 (Manuale d'uso)

1. I Finanziatori dovranno attenersi alle istruzioni di cui all'allegato Manuale d'uso della procedura informatica, da considerarsi parte integrante del presente accordo.

2. CONSAP si impegna a comunicare tempestivamente ai Finanziatori le eventuali modifiche al Manuale d'uso che si rendessero necessarie in relazione a implementazioni della procedura informatica.

Art. 3 (Referente Finanziatori)

1. ABI si impegna a verificare che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e d) dello schema di convenzione allegato al Protocollo, ciascun Finanziatore nomini un proprio referente per la gestione dei rapporti con CONSAP e ne dia tempestivamente comunicazione a CONSAP stessa; ciò anche in caso di modifica dei referenti.

Art. 4 (Referente ABI)

1. Per la gestione delle problematiche anche di carattere operativo derivanti dall'attuazione del presente accordo, ABI si impegna a nominare un proprio referente dandone tempestivamente comunicazione a CONSAP.

Art. 5 (Referente CONSAP)

1. CONSAP si impegna a pubblicare sul proprio sito www.consap.it, tenendolo aggiornato:

- il nominativo del referente responsabile di CONSAP per l'attuazione del presente accordo;
- le informazioni concernenti i punti di contatto (caselle di posta elettronica/ numeri telefonici) da utilizzare da parte dei Finanziatori.

Art. 6
(Informativa tra Dipartimento, ABI e CONSAP)

1. CONSAP comunica tempestivamente al Dipartimento e all'ABI le anomalie e le irregolarità riscontrate nell'attuazione dell'accordo tecnico da parte dei Finanziatori, tra cui la mancata nomina del referente di cui all'art 3.
2. L'ABI comunica a CONSAP le eventuali criticità relative alla procedura informatica, riscontrate dai Finanziatori.
3. Parallelamente alla relazione trimestrale al Dipartimento prevista nel Disciplinare, CONSAP fornisce, con medesima periodicità, una informativa ad ABI sugli aspetti ed i dati di interesse per i Finanziatori.

Art. 7
(Responsabilità di CONSAP)

1. CONSAP non è responsabile per le anomalie e le irregolarità nel funzionamento della procedura informatica, derivanti da un utilizzo non conforme, da parte dei Finanziatori, del Manuale d'uso.

Art. 8
(Revisione dell'accordo)

1. Le Parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o aggiunte al presente atto, per esigenze derivanti anche da sopravvenute innovazioni normative.

Art. 9
(Validità dell'accordo)

- 1 Il presente accordo decorre dalla data di stipula ed esplica i suoi effetti fino alla naturale conclusione delle attività di gestione del Fondo.

Roma, 17 Dicembre 2009

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Dott. Roberto Giovanni Marino

ABI
Dott. Massimo Roccia

CONSAP s.p.a.
Dott. Paolo Panarelli